

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 2 DEL 13-05-2021

Reg. Generale n. 45

**Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che, in data 30 marzo 2020 (pubblicazione in data 30 marzo 2020; G.U. n. 85), è stata emanata l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 (*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*).

DATO ATTO che tale Ordinanza, all'articolo 2 (*Riparto risorse per solidarietà alimentare*), stabilisce quanto segue:

"1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri: a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c); b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

2. Le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

3. I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

5. I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

6. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico".

DATO ATTO, inoltre, che l'articolo 1, comma 3°, dell'Ordinanza stabilisce quanto segue:
"In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta".

TENUTO CONTO che l'articolo 2 del decreto legge n. 154/2020, il quale rinnova la dotazione di risorse finanziarie per le "misure di solidarietà alimentare", confermando integralmente la disciplina introdotta dall'indicata Ordinanza, stabilisce quanto segue: *"1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020".*

VISTA la nota di Anci Lombardia n. 122/ VSG/SD del 24.11.2020 che, riprendendo la sua precedente nota n. 30/ VSG/SD del 30.03.2020, dà indirizzo ai Comuni in merito alla traduzione operativa del Decreto, sopra citato, specificando i seguenti aspetti:

L'Ordinanza in oggetto nasce dall'esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio. Trattandosi di un'ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di necessità, le misure vanno applicate con l'obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, pur nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell'emergenza. In tal senso va letta l'assenza – in norma – di disposizioni su criteri e modalità di erogazione delle misure, per assicurare nell'emergenza che i Comuni possano organizzarsi nel modo più vicino a soddisfare immediatamente il bisogno dei soggetti in stato di bisogno, anche con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti;

La spettanza, così determinata, andrà contabilizzata nel bilancio di ciascun ente locale attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di "misure urgenti di solidarietà alimentare" (articolo 1 comma 1 dell'Ordinanza). Gli enti locali, in esercizio provvisorio, in base all'articolo 1 comma 3 dell'Ordinanza potranno procedere (la disposizione parla di "autorizzazione") ad una variazione di bilancio con delibera di Giunta.

Non è previsto un termine per l'utilizzo di tali risorse in capo ai Comuni, né obbligo di rendicontazione a terzi di quanto speso.

I Comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui all'Ordinanza, possono destinare all'attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura anche di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le donazioni. Tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall'articolo 66 del DL N. 18/2020 in corso di conversione.

VERIFICATO che al Comune di Campagnola Cremasca è stato assegnato un fondo pari a € 3.583,86;

DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16.12.2020 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE CARITAS CREMA E DISCIPLINA EROGAZIONE MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE" il Comune di Campagnola Cremasca ha approvato una convenzione con la "Fondazione Don Angelo Madeo – Caritas di Crema" per la fornitura di buoni spesa;

DATO ATTO CHE con determinazione n. 1 del 09.02.2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DI MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE AI SENSI DEL DECRETO 154/2020" è stato approvato l'elenco di n.6 beneficiari relativo al Primo Avviso approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16.12.2020, che hanno percepito buoni spesa per un totale di € 1.700,00;

DATO ATTO CHE a seguito dell'erogazione dei buoni spesa ai beneficiari del Primo Avviso residuano risorse pari ad € 1.883,86;

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI PRENDERE ATTO CHE, a fronte delle assegnazioni di contributi disposte, mediante l'approvazione dell'elenco di cui alla determinazione n. 1 del 09.02.2021, residuano € 1.883,86.
3. Di indire, conseguentemente, una nuova procedura per l'attribuzione della quota residua, indicata al punto 2;
4. Di stabilire che, fermi restando i requisiti già previsti, avranno preferenza e prevalenza i nuclei familiari ai quali non sono stati assegnati buoni alimentari con la pregressa procedura.
5. Di approvare:
 - il nuovo Avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito dell'emergenza sanitaria" (allegato"a");
 - lo schema di domanda per l'accesso al beneficio del buono pasto alimentare (allegato"b").
6. Di disporre che:
 - ☒ L'Avviso pubblico, unitamente allo schema di domanda, saranno pubblicati: all'Albo Pretorio, nella sezione trasparenza, oltre altre forme di pubblicità.
 - ☒ L'Ufficio Finanziario procederà a tutti gli adempimenti ed atti finanziario-contabili, connessi e conseguenti alla presente determinazione.
7. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Massimiliano Alesio

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 13-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to Fabio Calderara

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 19-05-2021 per 15 giorni consecutivi.
Lì 19-05-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimiliano Alesio